

Governo: Proposta di legge sul fine vita

Pubblichiamo qui di seguito il testo della “Proposta di legge sul fine vita” approvata dalla maggioranza di Governo

Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242

Articolo 1

(Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita)

1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
2. Sono nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.

Articolo 2

(Modifiche al Codice Penale)

1. All’articolo 580 del Codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui ai commi precedenti, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.

Articolo 3

(Modifiche alla legge 15 marzo 2010, n. 38, recante *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*)

1. Alla legge 15 marzo 2010, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 4-bis:

- a) dopo le parole “*al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata*”, sono inserite le seguenti: “*e di garantire l'integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all'articolo 12, comma 2*”;
- b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “*Eventuali residui delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge*”.

2) all'articolo 5, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

“4-ter. Agenas istituisce un osservatorio per l'esame dei progetti di cui al comma precedente e, sulla base delle valutazioni dello stesso, invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, nonché ai Presidenti di Camera e Senato, nella quale indica anche le Regioni che non hanno presentato il progetto di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, ai sensi del comma 4-bis, nonché le Regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente.

4-quater. Nel caso di omessa presentazione del Piano, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di Agenas, il Governo, con delibera assunta ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo. Qualora la Regione non abbia ottenuto gli obiettivi di

potenziamento delle cure palliative fissati nel progetto presentato per l'anno precedente, come rilevato dall'osservatorio di cui al precedente comma, il Ministro della Salute assegna un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi, procedendo il Governo nel senso del periodo precedente qualora Agenas accerti il perdurante inadempimento.

4-quinquies. Alle attività di cui ai commi 4-ter e 4-quater si provvede con i mezzi finanziari e organizzativi disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *Istituzione del servizio sanitario nazionale*)

1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente articolo 9-bis:

“Comitato Nazionale di Valutazione.

Il Comitato Nazionale di Valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242.

Il Comitato Nazionale di Valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato Nazionale di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il Presidente, il vice-presidente e il Segretario. I componenti del Comitato Nazionale di Valutazione durano in

carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato Nazionale di Valutazione è gratuito.

Ricevuta da parte dell'interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'art. 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell'agevolazione al proposito di fine vita, di cui al comma 1, il Comitato Nazionale di Valutazione acquisisce agli atti il parere, non vincolante, di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off-label, il Comitato Nazionale di Valutazione acquisisce il parere, non vincolante, del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato Nazionale di Valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato Nazionale di Valutazione può essere prorogato, di pari termine, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli artt. 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato Nazionale di Valutazione si avvale delle strutture del Ministero della Salute – Dipartimento per l'amministrazione generale, nel limite delle risorse e dei mezzi disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La domanda può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.

In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, la richiesta può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrato dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti stabiliti dalla succitata sentenza della Corte Costituzionale e comunque non prima di 180 giorni.

Il parere rilasciato dal Comitato Nazionale di Valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità dei concorrenti nel reato di cui all'art. 580 del Codice penale, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”.

b) all'articolo 25 è aggiunto, in conclusione, il seguente comma:

“Ferme restando le competenze del Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’art. 9-bis in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita considerata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”.